

Publicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) il 5 agosto 2005, GU n. 193 del 20-8-2005

**Delibera n. 178/05 - relazione tecnica**

**Criteria per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 agosto 2005

- Visti:
  - la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  - la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
  - la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02)
  - la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
  - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  - la legge 18 aprile 2005, n. 62;
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  - la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
  - la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2005, n. 52/05;
  - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  - la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  - la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
  - il documento per la consultazione "Criteria per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione" del 20 giugno 2005 (di seguito: documento per la consultazione 20 giugno 2005).
  
- Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005, l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessità di:
  - prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di articolare la regolazione del prossimo triennio sulla base delle specifiche del terminale di

Panigaglia e di anticipare criteri di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta più articolato demandando al successivo periodo la relativa regolazione di dettaglio;

- incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione per garantire un'offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
  - introdurre misure che favoriscano la realizzazione dei terminali di rigassificazione anche in mancanza di soggetti titolari del diritto di allocazione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 273/02 a garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di una maggiore liquidità del mercato a supporto di una prospettica funzione di *hub* del territorio italiano per il resto del continente europeo;
  - garantire una maggiore stabilità tariffaria durante il periodo di regolazione rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura è posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
  - prevedere, misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali quali una diminuzione del corrispettivo di capacità per il trasporto relativo al punto di entrata interconnesso con il terminale e la definizione di un corrispettivo di capacità sulla base della capacità di rigassificazione del terminale;
  - definire criteri che comportino il più possibile la determinazione *ex-ante* delle posizioni di costo degli utenti e non introducano o assecondino discriminazioni ingiustificate tra gli operatori.
- Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
    - mantenere la durata del periodo di regolazione pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con i tempi di realizzazione previsti per il potenziamento del terminale esistente, volto ad incrementare la capacità di rigassificazione, e coincidente con quello relativo all'attività di trasporto;
    - riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione superiori a quelli relativi a investimenti che determinano maggior utilizzazione del terminale e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
    - mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilità tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
    - prevedere che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi di rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si introdurrebbero sussidi incrociati tra attività distinte, alterando le dinamiche competitive dei due settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti del servizio;
    - prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl sulla base della capacità di trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei corrispettivi di capacità sui punti di entrata della rete nazionale rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore.

- Ritenuto che sia necessario:
  - prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo da renderlo congruente con il presumibile avviamento di nuovi terminali nonché con la verifica sull'efficacia delle nuove misure di promozione previste dalla presente delibera;
  - prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
  - favorire lo sviluppo di nuovi terminali oltre che con il differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del capitale investito netto attraverso la sottoscrizione di impegni di lungo periodo, o in alternativa, con un onere di sistema in capo al trasporto;
  - garantire una maggior stabilità tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su più anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;
  - confermare per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di copertura della quota di ricavi da capacità attraverso un fattore correttivo  $FC^L$  e prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura è posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
  - introdurre, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, una riduzione del corrispettivo di entrata alla rete nazionale interconnesso con i nuovi terminali da applicarsi ai soggetti che richiedono capacità continua di rigassificazione;
  - prevedere la definizione di un corrispettivo di entrata con riferimento all'intera capacità del punto di entrata, mentre la capacità di trasporto è allocata all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta.
  
- Ritenuto che sia necessario:
  - applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;
  - applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/03 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
  - applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti *capacity* e *commodity* rispettivamente pari all'80 e al 20 per cento e suddividere ulteriormente la componente *capacity* in una quota pari al pari al 10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacità;

- definire l'articolazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio offerto dall'impresa di rigassificazione

## DELIBERA

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito deliberazione n. 166/05), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2005 n. 167/05 (di seguito deliberazione n. 167/05) e le seguenti definizioni:
- a) attività di utilizzo dei terminali di Gnl è il servizio di rigassificazione;
  - b) impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
  - c) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2005 e il 30 settembre 2008;
  - d)  $RLNI$  è il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
  - e)  $RL$  è il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione;
  - f)  $RL^E$  è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita all'energia associata ai volumi rigassificati;
  - g)  $RL^C$  è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita alla capacità di rigassificazione del terminale ed è data dalla somma delle componenti  $RL_{capitale}$ ,  $RL_{co+amm}$ ;
  - h)  $RL_{capitale}$  è la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto;
  - i)  $RL_{co+amm}$  è la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuto;
  - j)  $RL^A$  è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di  $RL^C$ ;
  - k)  $RL^Q$  è la quota parte dei ricavi relativa all'impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di  $RL^C$ ;
  - l)  $RSC^L$  sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonché dalla deliberazione n.167/05.

#### Articolo 2

##### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di rigassificazione.
- 2.2 La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: tariffa di Gnl) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

## **TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE**

### **Articolo 3**

#### *Ricavi di riferimento*

- 3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'articolo 14, l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di rigassificazione, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'articolo 6 per l'anno termico 2005–2006, secondo le modalità definite nei commi successivi.
- 3.2 Il ricavo di riferimento RL viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti componenti:
  - a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
  - b) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.5;
  - c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.
- 3.3 Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
- 3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:
  - a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
  - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;
  - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
  - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
  - e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{(t-1) - AIP}{DC} \times 100;$$

dove (t-1) è l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2004 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006, AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e DC è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'anno 2004, per i quali si utilizza una durata convenzionale pari a 50 anni; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di rigassificazione versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);

g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).

3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:

a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c);

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.6 Per l'anno termico 2005-2006, i costi operativi, proposti dall'impresa e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2005} = COE_{2004} + 50\% \times \left[ COR_{2001} \times \prod_{j=02}^{04} (1 + I_j - X) \times (1 + I_{05} - \bar{X}) + COR_{2001-2004}^{NI} - COE_{2004} \right]$$

dove:

-  $COR_{2005}$  è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2005-2006;

-  $COE_{2004}$  è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto, calcolato ai sensi del comma 3.7;

-  $COR_{2001}$  è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2001-2002, primo anno del primo periodo di regolazione;

-  $I$  è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del price cap per l'aggiornamento tariffario;

-  $X$  è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel primo periodo di regolazione, pari all'1%;

- $\bar{X}$  è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 1,5%;
  - $COR_{2001-2004}^{NI}$  è il livello dei costi operativi relativo ai nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra l'anno 2001 e 2004, riconosciuto pari all'1,2% del valore dei medesimi.
- 3.7 I costi operativi,  $COE_{2004}$ , comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:
- a) il costo del personale;
  - b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
  - c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
  - d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
- 3.8 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.7, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e i proventi straordinari.
- 3.9 L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:
- a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;
  - b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.
- 3.10 Per l'anno termico 2005-2006, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:
- a)  $RL^E$ , pari al 20 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;
  - b)  $RL^C$ , pari all'80 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.
- 3.11 La quota di ricavo  $RL^C$ , di cui al comma 3.10, è articolata nelle seguenti componenti:
- a)  $RL_{capitale}$  pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
  - b)  $RL_{co+amm}$  è riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti  $RL_{co+amm}$ .
- 3.12 Ogni anno la quota di ricavo  $RL^C$  è calcolata a partire dal valore aggiornato di  $RL_{capitale}$  e di  $RL_{co+amm}$ , ai sensi dell'articolo 10 e suddivisa nelle quote di ricavi  $RL^A$  e  $RL^Q$ .

## Articolo 4

### Ricavi relativi a nuovi investimenti

- 4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità:
- gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
  - gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
  - le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.
- 4.3 Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di rigassificazione calcolano  $RLNI_t$  come segue:

$$RLNI_t = \sum_{T=1}^4 RLNI_{t,T}$$

dove:

$$RLNI_{t,T} = NI_{t-1,T} \times (7,6\% + rT_T^{NI}) + AMM_{NI,t-1}$$

dove:

- $RLNI_{t,T}$  è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti della tipologia  $T$ , di cui al comma 4.4, realizzati nell'esercizio  $t-1$ ;
- $NI_{t-1,T}$  è il valore degli investimenti della tipologia  $T$ , realizzati nell'esercizio  $t-1$ , e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-1,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

- $NI_{bil,T}$  è il valore degli investimenti della tipologia  $T$ , realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
- $CONTR_{cap,T}$  è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e dei contributi versati da altri soggetti, riferibili agli investimenti  $NI_{bil,T}$ , capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
- $rT_T^{NI}$  è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia  $T$ , di cui al comma 4.4;
- $AMM_{NI,t-1}$  è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum_c \frac{NI_{bil,T,c}^{amm}}{DC_c}$$

dove:

- $NI_{bil,T,c}^{amm}$  è il valore di  $NI_{bil,T}$ , al netto degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno  $t-1$ , distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 1;
- $DC_c$  è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

- 4.4 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $rT_T^{NI}$  per le relative durate:
- a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
  - b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza che non determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale: 1% per 5 anni;
  - c) T=3 investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale, senza richiedere potenziamenti: 2% per 7 anni;
  - d) T=4 investimenti di potenziamento o in nuovi terminali: 3% per 15 anni
- 4.5 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 4.2 lettera a) con i costi effettivamente sostenuti;
  - b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
  - c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

## **Articolo 5**

### *Ricavi relativi a nuove imprese di rigassificazione*

- 5.1 Le imprese che realizzano nuovi terminali calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 4. Per i primi due anni di attività, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità; per il terzo anno sono calcolati a partire dal bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. Per gli anni termici successivi, le imprese di rigassificazione calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'articolo 10.
- 5.2 Le tariffe di rigassificazione dei nuovi terminali sono articolate secondo i criteri previsti nell'articolo 6, 8 e 9, a partire dai ricavi calcolati ai sensi del comma 5.1.
- 5.3 Per i nuovi terminali, relativamente ai quali è stato riconosciuto un diritto di allocazione ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 273/02, le tariffe sono calcolate ai sensi del comma 5.2, a prescindere dal regime di esenzione e applicate alla capacità non oggetto del diritto di allocazione.

### TITOLO III - DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

#### Articolo 6

##### *Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo*

6.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale, TL, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all'ingresso della rete nazionale, è data dalla seguente formula:

$$TL = Cqs * QS + Cna * NA + (CVL + CVL^P) * E$$

dove:

- *Cqs* è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido;
- *QS* sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno;
- *Cna* è il corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi, espresso in euro per numero di approdi;
- *NA* è il numero annuo di approdi;
- *CVL* è il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule;
- *CVL<sup>P</sup>* è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l'energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule di cui al comma 9.2;
- *E* è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati (al netto dei consumi e perdite), espressa in gigajoule/anno.

6.2 Il corrispettivo di impegno *Cqs* non è dovuto dall'utente del servizio continuativo per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 167/05.

6.3 L'impresa di rigassificazione definisce, previa verifica dell'Autorità, la quota percentuale a copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione che dovrà essere corrisposta dall'utente del terminale. In sostituzione del corrispettivo in natura e ove la tecnologia di rigassificazione lo giustifica, potrà essere individuata una quota dei costi operativi da non assoggettare a recupero di produttività.

#### Articolo 7

##### *Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot*

7.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, *TLspot*, è data dalla seguente formula:

$$TLspot = \alpha * Cqs * QS + Cna * NA + (CVL + CVL^P) * E$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente che per il secondo periodo di regolazione è pari a 0,7.

#### Articolo 8

##### *Corrispettivi unitari di rigassificazione facenti parte della tariffa*

- 8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 11 e 14, l'impresa di rigassificazione calcola i corrispettivi unitari  $Cqs$  e  $Cna$  e il corrispettivo unitario variabile  $CVL$  e  $CVL^P$  secondo le disposizioni dei commi 8.2 e 8.3 e dell'articolo 9, secondo criteri di trasparenza e imparzialità.
- 8.2 Il corrispettivo unitario  $Cqs$ , è calcolato annualmente in modo che il prodotto di tale corrispettivo moltiplicato per la quantità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento ( $RL^Q + RLNI - RSC^L - FC^L$ ) aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri di cui all'articolo 10.
- 8.3 Il corrispettivo unitario  $Cna$  è calcolato annualmente come rapporto tra il valore di riferimento  $RL^A$  e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato dall'impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell'Autorità sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo.

### **Articolo 9**

#### *Corrispettivo variabile*

- 9.1 L'impresa di rigassificazione calcola  $CVL$  come rapporto tra il valore di riferimento  $RL^E$  e il 90% dell'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto.
- 9.2 Il corrispettivo variabile integrativo,  $CVL^P$ , riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.

### **Articolo 10**

#### *Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe*

- 10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento riconosciuta  $RL_{co+amm}$ , è aggiornata mediante la seguente formula:

$$RL_{co+amm}^t = RL_{co+amm}^{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

dove:

- $I_{t-1}$  è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- $RP$  è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari all'1,5%;
- $Y$  è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
- $Q$  è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;
- $W$  è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri  $Y$ ,  $Q$  e  $W$ . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri  $Y$ ,  $Q$  e  $W$  sono pari a zero.

10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto,  $RL_{capitale}$ , è aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di rigassificazione nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.

10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, il fattore correttivo  $FC^L$  è così determinato:

$$FC^L_t = (REF^L_{t-2} - RL^Q_{t-2} - RLNI_{t-2} + RSC^L_{t-2} + FC^L_{t-2}) (1 + r);$$

dove:

- $FC^L_t$  è il fattore correttivo per l'anno termico  $t$ ;
- $r$  è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;
- $REF^L_{t-2}$ , sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi di cui agli articoli 6 e 7, al lordo di eventuali riduzione operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico  $t-2$ ;
- $RSC^L_{t-2}$  sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico  $t-2$ ;
- $FC^L_{t-2}$ , è il fattore correttivo determinato per l'anno termico  $t-2$ .

10.4 Ai fini del calcolo del corrispettivo  $Cqs$ , di cui all'articolo 8, comma 8.2, l'impresa di rigassificazione considera il fattore correttivo  $FC^L_t$  calcolato ai sensi del comma 10.3 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento ( $RL^Q + RLNI - RSC^L$ ). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo del corrispettivo  $Cqs$ , di cui all'articolo 8, comma 8.2, ripartendo l'ammontare sui quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 10.3.

10.5 Nel calcolo dei ricavi effettivi,  $REF$ , si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dall'impresa di rigassificazione e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, di disposizioni stabilite dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione 167/05, nonché di nuovi ricavi derivanti da altre attività.

10.6 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione  $CVL$  associato all'energia rigassificata è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$CVL_t = CV_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP^L)$$

dove  $RP^L$  è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all'energia rigassificata, pari all'1,5 per cento.

10.7 A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di rigassificazione in aggiunta alla quota  $RLNI_t$  relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'articolo 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi

*RLNI* relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:

- a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico  $t-2$  degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici percepiti;
- b) la quota  $AMM_{NI}$  riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:

$$AMM_{NI} = AMM_{NI-t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$$

- 10.8 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2008, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

### **Articolo 11**

#### *Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe*

- 11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità:
- a) i ricavi  $RL^C$ ,  $RL^A$  e  $RL^Q$  definiti come al precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base all'articolo 10 e relativi al successivo anno termico;
  - b) i ricavi  $RLNI$ , definiti ai sensi dell'articolo 4 e aggiornati in base all'articolo 10, e relativi al successivo anno termico;
  - c) le proposte dei corrispettivi di cui all'articolo 6 relativi all'impianto di rigassificazione, calcolati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente provvedimento, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 11.2 Le proposte di cui al precedente comma 11.1, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento.
- 11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, l'impresa di rigassificazione pubblica, i corrispettivi di cui al precedente articolo 6.

### **Articolo 12**

#### *Attestazione e verifica dei ricavi*

- 12.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
- 12.2 La dichiarazione di cui al comma 12.1 da rendersi da parte dell'impresa di rigassificazione deve indicare:

- a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
- b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonché dalla deliberazione 167/05;
- c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione 167/05, nonché i nuovi ricavi derivanti da altre attività;
- d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacità conferite e le quantità rigassificate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

#### **TITOLO IV – INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI TERMINALI**

##### **Articolo 13**

*Misure per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali*

- 13.1 Le misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali, di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci dall'anno termico di entrata in esercizio di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl.
- 13.2 Il fattore correttivo di cui all'articolo 10, comma 10.3, è sostituito da un fattore garanzia,  $FG^L$ , che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota pari all'80% di ricavi di riferimento  $RL^C$ . Tale copertura è riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.
- 13.3 Il corrispettivo di capacità di trasporto relativo ai punti interconnessi con il terminale è applicato in misura ridotta agli utenti del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa.
- 13.4 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 14**

*Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006*

- 14.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
  - a) i ricavi  $RL^E$ ,  $RL^C$ ,  $RL^A$  e  $RL^Q$  di cui al precedente articolo 3;
  - a) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
- 14.2 Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 14.1, lettera b), l'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto di Panigaglia è assunta pari a 139,45 petajoule (PJ) e il corrispettivo  $CVL^P$  è calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/01 con riferimento agli investimenti fino all'anno 2004.

- 14.3 Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sarà calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/01.
- 14.4 Le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

### **Articolo 15**

#### *Disposizioni transitorie*

- 15.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/01.

### **Articolo 16**

#### *Modifica dell'articolo 11 della deliberazione n. 166/05*

- 16.1 L'impresa maggiore di trasporto nella determinazione del corrispettivo CP<sub>e</sub> di cui all'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione n.166/05, considera nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl la capacità sulla base della capacità di rigassificazione del terminale in luogo della capacità prevista in conferimento.
- 16.2 La capacità di trasporto è conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta.
- 16.3 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della disciplina di cui al comma 16.1 e 16.2.

### **Articolo 17**

#### *Disposizioni finali*

- 17.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

**Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture**

<b>Categoria di cespiti</b>	<b>Durata in anni</b>
Fabbricati	40
Condotte e derivazioni)	40
Impianti di Gnl	25
Altre immobilizzazioni	10

**Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi**

<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>	<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>
1950	31,3283	1978	5,3276
1951	29,3940	1979	4,6017
1952	29,1520	1980	3,6989
1953	29,7013	1981	3,0409
1954	30,1830	1982	2,6365
1955	30,1685	1983	2,3580
1956	29,3074	1984	2,1527
1957	28,4924	1985	1,9750
1958	29,1497	1986	1,9016
1959	29,3553	1987	1,8155
1960	28,1769	1988	1,7138
1961	27,1942	1989	1,6261
1962	26,0864	1990	1,5251
1963	24,1296	1991	1,4397
1964	23,1192	1992	1,3849
1965	23,0463	1993	1,3300
1966	22,4262	1994	1,2889
1967	21,6891	1995	1,2400
1968	21,2010	1996	1,2075
1969	20,0197	1997	1,1852
1970	17,6190	1998	1,1645
1971	16,5303	1999	1,1517
1972	15,8729	2000	1,1234
1973	13,0894	2001	1,0985
1974	10,1003	2002	1,0727
1975	8,6958	2003	1,0528
1976	7,1445	2004	1,0200
1977	6,0517	2005	1,0000